EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I — **Anno 109° — Numero 41**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **ROMA - Giovedì, 15 febbraio 1968** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1968, n. 45.

Norme integrative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di dettare norme integrative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La sospensione del corso dei termini prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, è estesa, limitatamente ad un periodo di due mesi, ai seguenti comuni:

provincia di Agrigento: Agrigento, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Lucca Sicula, Ribera, Sciacca, Villafranca Sicula;

provincia di Palermo: Balestrate, Bisacquino, Borgetto, Caltavuturo, Chiusa Sclafani, Ciminna, Giuliana, Godrano, Lercara Friddi, Marineo, Monreale, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Roccapalumba, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Scillato, Torretta, Ventimiglia Sicilia;

provincia di Trapani: Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani, nonchè la frazione Casa Santa in comune di Erice.

I termini della sospensione di cui al comma precedente decorrono dal 15 gennaio 1968.

Nei comuni indicati nel presente articolo si applicano le altre disposizioni recate dal decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, salvo l'osservanza delle ulteriori prescrizioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4.

Art. 2.

Nei comuni indicati al primo comma del precedente art. 1 i soggetti danneggiati dai terremoti del gennaio 1968, per poter beneficiare della sospensione della riscossione delle imposte prevista dal primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, debbono presentare domanda in carta libera, ai competenti uffici, entro il 15 marzo 1968.

Art. 3.

I lavoratori autonomi titolari di aziende site nei comuni di cui al precedente art. 1, per ottenere il contributo di cui all'art. 14 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, nonchè l'esonero dal pagamento dei contributi di cui all'art. 17 del decreto medesimo, devono presentare domanda, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al competente ispettorato del lavoro che la trasmette, con il proprio parere, alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subìto gravi danni per effetto dei terremoti che hanno colpito i comuni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

Nei comuni di cui al precedente art. 1, la sospensione della riscossione dei contributi prevista dall'art. 16 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, si applica per la rata di febbraio 1968 il cui recupero avverrà cumulativamente con la rata di ottobre 1968.

Art. 5.

Il limite di spesa di lire 1.500 milioni, di cui all'art. 19 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, è elevato a lire 2.000 milioni.

Art. 6.

L'autorizzazione di spesa di lire 5.200 milioni, di cui all'art. 32 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, è elevata a lire 6.875 milioni.

La maggiore somma di lire 1.675 milioni è destinata ai seguenti interventi:

sovvenzioni per urgenti riparazioni a fabbricati rurali	L. 350 milioni
spese per la raccolta e il mantenimento di bestiame disperso	» 550 milioni
sovvenzioni per la ricostituzione di scorte vive e morte	» 775 milioni.

Art. 7.

L'autorizzazione di spesa di lire 500 milioni, di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, per provvedere agli interventi ivi previsti quali risultano specificati nel decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 17, è elevata a lire 900 milioni.

Art. 8.

L'autorizzazione di spesa di lire 80 milioni, di cui all'art. 36 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, per provvedere agli interventi ivi previsti, è elevata a lire 130 milioni.

Art. 9.

Il Ministero della sanità è autorizzato ad emettere, sui fondi di cui ai precedenti articoli 7 e 8 e su quelli di cui all'art. 35 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, ordini di accreditamento a favore dei medici e dei veterinari provinciali delle province di Agrigento, Palermo e Trapani fino all'importo di lire 50 milioni, in deroga agli articoli 56 e 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Per gli acquisti da effettuarsi con i fondi di cui al precedente art. 7, il Ministero della sanità può provvedere a trattativa privata fino ad un importo per ciascun contratto non superiore a lire 20 milioni.

Art. 10.

E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della sanità

per l'anno finanziario 1968, per la concessione di un contributo straordinario all'Associazione della Croce Rossa Italiana a fronte delle spese sostenute per la gestione ed il funzionamento dei servizi sanitari approntati per l'assistenza sanitaria e generica alle popolazioni della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968.

L'Associazione della Croce Rossa Italiana dovrà presentare al Ministero della sanità rendiconto delle spese sostenute.

Art. 11.

L'autorizzazione di spesa di lire 5.700 milioni, di cui all'art. 38 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, è elevata a lire 9.525 milioni.

La maggiore somma di lire 3.825 milioni è destinata ai seguenti interventi:

a) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica . . . L. 3.100 milioni

b) assistenza in natura con distribuzione di materiale vario . . . . . » 725 milioni.

Art. 12.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 41 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, per provvedere agli interventi ivi previsti, è elevata da lire 9.000 milioni a lire 13.200 milioni.

A carico di detta spesa è ammessa l'esecuzione delle opere provvisorie di fognatura, condotte idriche, impianti elettrici e di quant'altro occorra a servizio dei ricoveri costruiti per le famiglie sinistrate.

Art. 13.

E' autorizzata la spesa di lire 250 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1968, per provvedere ai seguenti interventi:

spese per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane all'estero . . L. 100 milioni

sussidi per l'assistenza di connazionali all'estero . . . . » 150 milioni.

Art. 14.

All'onere di lire 11.000 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1968 si provvede con una corrispondente aliquota del provento derivante dall'emissione dei certificati di credito di cui all'art. 12 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, intendendosi corrispondentemente ridotta, di pari importo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 dello stesso decreto-legge.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Nei comuni nei quali sono andati distrutti, a seguito del terremoto del gennaio 1968, le liste elettorali generali o lo schedario elettorale, le prossime elezioni politiche saranno effettuate utilizzando le liste elettorali sezionali recuperate presso le commissioni elettorali mandamentali o presso i comuni stessi.

Nei comuni di Santa Margherita di Belice e di Montevago, per i quali sono state recuperate soltanto le liste sezionali usate per le elezioni regionali dell'11 giugno 1967, le commissioni elettorali comunali debbono provvedere alla compilazione delle liste sezionali dei rispettivi comuni, oltre che in base alle predette liste recuperate, anche sulla scorta di altri atti e registri in possesso dei comuni stessi o di altri enti ed uffici. Le liste, nelle quali dovranno essere compresi i cittadini che compiranno il ventunesimo anno di età entro il 30 giugno 1968, verranno immediatamente rimesse alla commissione elettorale mandamentale per l'esame e la approvazione.

Le operazioni di cui al secondo comma dovranno essere completate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le liste ricompilate verranno depositate nella segreteria comunale per cinque giorni ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Il sindaco darà pubblico avviso dell'avvenuto deposito.

La ricostituzione delle liste e degli schedari elettorali dei comuni di cui al primo comma sarà effettuata con la prima revisione semestrale utile successiva al compiuto riordinamento delle rispettive anagrafi delle popolazioni residenti.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — TAVIANI — REALE — PRETI — MANCINI — RESTIVO — ANDREOTTI — BOSCO — MARIOTTI — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 68. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1967.

Quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 aprile 1902, n. 1491, col quale è stato approvato l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Grosseto;

Visti il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 4 giugno 1914, n. 2426; il secondo elenco suppletivo approvato con regio decreto 16 ottobre 1921, n. 5083; e il terzo elenco suppletivo approvato con regio decreto 17 dicembre 1936, n. 6191;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1963, n. 4989, col quale lo stagno di Orbetello è stato cancellato dall'elenco delle acque pubbliche approvato col su citato regio decreto 13 aprile 1902;

Visti gli schemi del quarto e quinto elenchi suppletivi delle acque pubbliche in detta provincia, compilati

a cura del Ministero dei lavori pubblici, nel primo dei quali sono incluse soltanto le « acque sotterranee di scolo della miniera Niccioleta » e nel secondo tre sorgenti, che pur presentando carattere di pubblicità, non erano state comprese nei precedenti elenchi, come sopra approvati;

Visti gli atti dell'istruttoria, esperita a norma di legge, durante la quale furono presentate le seguenti opposizioni:

1) in data 12 maggio 1949 da parte della Società elettrica maremmana (ora ENEL) avverso l'iscrizione delle acque sotterranee di scolo della miniera Niccioleta, di cui allo schema del quarto elenco suppletivo, perchè a seguito dei lavori di drenaggio eseguiti per dette acque vi è stato un notevole impoverimento delle sorgenti Aronna e Venelle i cui apporti alimentano il canale demaniale di Valpiana dal quale deriva le acque la società stessa per produzione di energia elettrica; per cui la società ritiene che non sia da far luogo ad una nuova iscrizione in quanto le acque sotterranee in questione sarebbero pertinenza essenziale di sorgenti già dichiarate pubbliche;

2) in data 20 aprile 1949 da parte della ditta Giuditta Marconi nei Bargelli avverso l'iscrizione della sorgente « Folavento », di cui allo schema del quinto elenco suppletivo, la quale sostiene che l'acqua di detta sorgente sarebbe la stessa acqua privata, in un proprio fondo, che prima sgorgava dall'antica fonte del Caprone ed ora da una galleria costruita dal comune di Massa Marittima, acqua che sarebbe stata sempre utilizzata per irrigazione del suo podere e per abbeveraggio e usi familiari di altri cinque poderi limitrofi;

Atteso che l'istanza della ditta STIMA tende alla concessione di una derivazione e non costituisce, pertanto, una opposizione;

Considerato che per quanto riguarda le acque sotterranee di scolo della miniera Niccioleta il Ministero delle finanze in un primo tempo, con lettera del 6 marzo 1950, n. 50289, chiedeva che si soprassedesse alla emissione del provvedimento di approvazione del quarto elenco suppletivo, nel quale esse acque sono incluse, in attesa dell'esito degli accertamenti, a quell'epoca in corso, da parte dell'Ufficio idrografico del genio civile di Pisa perchè fosse stabilita la provenienza e, conseguentemente, la pertinenza delle acque in questione; che il nominato ufficio idrografico, con sua relazione idrologica del 23 febbraio 1966, ha riferito in merito specificando di essere stato accertato che detta galleria di scolo, la cui portata media è stata indicata in litri-sec. 606, sottrae effettivamente alle sorgenti Aronne e Venelle medi litri-sec. 550 d'acqua; e che, a seguito dei risultati di tali accertamenti, il Ministero delle finanze, con lettera del 24 giugno 1966, n. 60704, ha comunicato, in sostanza, di ritenere che le acque della galleria di scolo possano essere iscritte fra le acque pubbliche in territorio della provincia di Grosseto, con l'esplicita riserva che nel provvedimento definitivo venga espressamente annotato che la parte delle acque della galleria sottratta dalle sorgenti Aronne e Venelle, debba essere restituita al canale demaniale di Valpiana per ripristinare la portata media di litri-sec. 1200 delle sorgenti stesse, portata questa pertinente ad esso canale demaniale di Valpiana;

Considerato che in relazione alla detta riserva chiesta dal Ministero delle finanze va pubblicato un apposito altro schema di elenco suppletivo in cui siano nuovamente incluse le acque di scolo in questione con la clausola di cui sopra e che, pertanto, è da considerare annullato il citato schema del quarto elenco suppletivo;

che per quanto concerne lo schema del quinto elenco suppletivo che va ora distinto come quarto elenco suppletivo, è da far presente che la vantata proprietà delle acque della sorgente Folavento da parte della ditta Marconi è contrastata dal sicuro carattere pubblico della sorgente stessa, per cui l'opposizione presentata da essa ditta va respinta e va, quindi, approvato detto quarto elenco suppletivo;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso con voto n. 1034 del 6 marzo 1951;

Viste le lettere 6 marzo 1950, n. 50289 e 24 giugno 1966, n. 60704 del Ministero delle finanze, e la relazione idrologica 23 febbraio 1966 dell'Ufficio speciale del genio civile per il servizio idrografico di Pisa;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative norme regolamentari;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinta la su citata opposizione della ditta Marconi, è approvato il quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della provincia di Grosseto, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente ch'è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1967

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1968
Registro n. 3 *Lavori pubblici, foglio n.* 164

Quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Grosseto

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Sorgente « La Vena » . .	Fosso Rigovilla	Roccastrada	Dalle origini fino al sbocco
2	Sorgente «Allume » . . .	Mar Tirreno	Isola del Giglio	Dalle origini allo sbocco
3	Sorgente « Folavento » . .	Torrente Pavone	Montieri	Id.

(1415)

Visto, *il Ministro:* MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1968.

Approvazione delle nuove condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla società « Compagnie riunite di assicurazione », con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società « Compagnie riunite di assicurazioni », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione delle nuove condizioni generali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni generali di polizza presentate dalla società « Compagnie riunite di assicurazione », con sede in Torino, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore.

Roma, addì 27 gennaio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(1170)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1968.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per quattro strade provinciali, in provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Piacenza in data 23 agosto 1967, n. 9771, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le sotto elencate strade:

Calendasco, da S. Nicolò, presso progressiva chilometrica 182 della strada statale n. 10, alla strada statale n. 10 in località Cascina Caserma Rottofreno alla progressiva 178+600: km. 9+810;

Podenzano, dalla provinciale « Carpaneto-Castell'Arquato », nei pressi del ponte sul torrente Nure, al km. 130 della strada statale n. 45: km. 7+410;

S. Protaso, dalla progressiva chilometrica 241+300 della strada statale n. 9 alla provinciale « Carpaneto-Castell'Arquato » in località Ciriano di Carpaneto Piacentino: km. 9+405;

Zena, da Cadeo, presso la progressiva chilometrica 248 della strada statale n. 9, a Carpaneto Piacentino sulla strada provinciale « Carpaneto-Castell'Arquato »: km. 7+970;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Piacenza in data 24 novembre 1967, n. 10655/4ª;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Piacenza;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopra elencate, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali o provinciali, già dichiarate a precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Piacenza fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni.

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1968

Il Ministro: MANCINI

(1199)

DECRETO PREFETTIZIO 27 gennaio 1968.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Nuoro.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visto il decreto prefettizio relativo alla rinnovazione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° marzo 1965-30 aprile 1968;

Ritenuto che essendo deceduto il dott. prof. Domenico Martini, che del collegio anzidetto faceva parte quale primario chirurgo presso l'ospedale civile di Nuoro, occorre provvedere alla di lui sostituzione con il dott. Sebastiano Chessa, cui il predetto nosocomio ha affidato l'incarico di primario chirurgo;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Sebastiano Chessa è nominato componente del consiglio provinciale di sanità.

Nuoro, addì 27 gennaio 1968

Il prefetto: ZANDA

(1133)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Annullamento del provvedimento di scioglimento della società cooperativa edilizia « La Proletaria », con sede in Nova Milanese (Milano).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 gennaio 1968 si annulla il precedente provvedimento disposto al n. ord. 165 del decreto ministeriale in data 17 dicembre 1957 relativo allo scioglimento senza liquidatore della società cooperativa edilizia « La Proletaria », con sede in Nova Milanese (Milano).

(1281)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno sita in comune di Magnacavallo (Mantova).

Con decreto in data 31 gennaio 1968, n. 453, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato la zona di terreno di ha. 0.11.30 descritta in catasto comune di Magnacavallo, foglio n. 8, mappale 73, 74 e 75.

(1251)

Approvazione dello statuto del consorzio irriguo di miglioramento fondiario « San Maurizio-Rossana », con sede nel comune di Bagnolo Piemonte (Cuneo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 1° febbraio 1968, n. 2585, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del consorzio irriguo di miglioramento fondiario « San Maurizio-Rossana », con sede nel comune di Bagnolo Piemonte (Cuneo), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella seduta del 3 aprile 1966.

(1279)

Riconoscimento della natura giuridica di consorzio di bonifica al consorzio Flaibano

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1968 al registro n. 2, foglio n. 135, al consorzio Flaibano, con sede in Udine, è stata riconosciuta la natura giuridica di consorzio di bonifica.

(1434)

Trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di alcune zone di terreno site in comune di Codigoro

Con decreto in data 31 gennaio 1968, n. 170, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, sono state trasferite dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato le zone di terreno riportate in catasto comune di Codigoro, foglio n. 68, mappale 1½ della superficie di ha. 0.32.00; foglio n. 68, mappale 99½ della superficie di ha. 0.57.35; foglio n. 85, mappale 4½ della superficie di ettari 0.06.00.

(1250)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 4.

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse puo ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
Consolidato 3,50 % (1906)	844.248 (nuda proprietà)	Grisi Agnese fu Angelo, moglie di Niella Giuseppe, domiciliato a Trecchina (Potenza) . . . . *Annotazione*: Iscritta con dichiarazione che l'usufrutto vitalizio spetta a Niella Biagio fu Michele, domiciliato a Trecchina (Potenza) giusta richiesta n. 1042 del 28 agosto 1935 della Direzione generale delle poste e telegrafi	10.700
Rendita 5 % (1935)	283.154 (nuda proprietà)	Poggi Corrado, nato a Roma l'8 novembre 1887, domiciliato a Roma . . . . *Annotazione*: Proviene dall'iscrizione 111.099, annullata per traslazione e, come quella, l'usufrutto vitalizio, da pagarsi senza esibizione della fede di vita, spetta a Valotti Caterina nata a Brescia il 5 agosto 1893, domiciliata a Roma, giusta domanda del titolare del 27 giugno 1936	165.000
B.T.N. 5 % (1962)	1	Westergaard Maria Giovanna fu Oscor in Nobili Vitelleschi Pietro, domiciliato in Roma, con vincolo dotale . . .	205.000

Roma, addì 31 gennaio 1968 *Il direttore generale*: MAZZAGLIA

(1309)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Carate Brianza (Milano).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 2 ottobre 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Carate Brianza (Milano);

Visto il decreto ministeriale in data 13 gennaio 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Carate Brianza, nell'ordine appresso indicato:

1.	Polledri dott. Giuseppe	punti	85,21	su 132
2.	Joli dott. Giovanni	»	81,90	»
3.	Ruggieri dott. Angelantonio	»	78,95	»
4.	Lebuis dott. Assuero	»	78,79	»
5.	Centro dott. Francesco Saverio	»	77,54	-
6.	Curulli dott. Agostino	»	77,52	»
7.	Fiorica dott. Alfonso	»	77,50	»
8.	Piccoli dott. Bruno	»	77,27	»
9.	Albano dott. Benedetto	»	76,19	»
10.	Russomanno dott. Guido	»	76,10	»
11.	Scalia dott. Benedetto	»	75,36	»
12.	Cianfrone dott. Saverio	»	75 —	»
13.	Mistretta dott. Francesco	»	74,40	»
14.	Verga dott. Vincenzo	»	74,16	»
15.	Springolo dott. Vittorio	»	73,86	»
16.	Visioli dott. Lino	»	73,20	»
17.	*Pittà dott. Giuseppe*	»	72,96	»
18.	Rodella dott. Domenico	»	72,12	»
19.	Bonini Celso	»	71,95	»
20.	Bartelloni dott. Manlio	»	71,86	»
21.	De Alis dott. Angelo	»	71,50	»
22.	Lisi dott. Antonio	»	70,98	»
23.	Felice dott Pio	»	70,84	»
24.	Cavalieri dott. Leovigildo	»	70,57	»
25.	Milano Alberto	»	70,41	»
26.	Martinotti dott. Giacomo	»	70,27	»
27.	Bernardi Celio	»	70 —	»
28.	Di Stefano Ruggiero	»	69,50	»
29.	Caizzi Gaetano	»	69,33	»
30.	Crisopulli dott. Domenico	»	69,27	»
31.	Geraci dott. Vincenzo	»	68,92	»
32.	Mele Gregorio	»	68,50	»
33.	Pastore dott. Ettore	»	67,81	»
34.	Vitale Francesco	»	66,83	»
35.	Sanfratello Ippolito	»	66,66	»
36.	Fabbiani dott. Grazioso	»	65,28	»
37.	Graziani Mario	»	65,16	»
38.	Rollone Eusebio	»	64,50	»
39.	Piccitto Arturo	»	63,64	»
40.	Sirri dott. Sergio	»	63,13	»
41.	Sturam Valentino	»	63 —	»
42.	Perruggino Giovanni	»	62,66	»
43.	Spina dott. Donato	»	62,34	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

(1103)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a diciannove posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione degli archivi di Stato.

Il Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 11 del 1°-30 novembre 1967, pubblica il decreto ministeriale 1° agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1967, registro n. 24 Interno, foglio n. 297, che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a diciannove posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 25 marzo 1966.

(1286)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito negativo dei concorsi a quattro posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane - ruolo del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione ed a tre posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

I concorsi speciali per esame colloquio a quattro posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva della amministrazione periferica delle dogane - ruolo del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione ed a tre posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali indetti con decreto ministeriale 7 gennaio 1967, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 31 gennaio 1967, si sono conclusi con esito negativo perchè nel termine stabilito (31 marzo 1967) non è stata prodotta alcuna domanda di partecipazione ai concorsi suddetti.

(1039)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a due posti di sperimentatore per la specializzazione in patologia vegetale, carriera direttiva degli sperimentatori.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a due posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione agraria, specializzazione in patologia vegetale, indetto con decreto ministeriale 25 gennaio 1967, avranno luogo a Roma, via Torino n. 45, con inizio alle ore 8, nei giorni 7, 8 e 9 marzo 1968.

(1442)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1965;

Visto gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso specificato in premessa:

1. Zulian Gino	punti 70,984	su 120
2. Odoni Dario	» 69,384	»
3. Pezzile o Pecile Gianfranco	» 59,788	»
4. Teneriello Francesco	» 55,006	»
5. Rinaldo Tarcisio	» 51,090	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e sara affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura di Venezia e dei comuni interessati.

Venezia, addì 25 gennaio 1968

Il medico provinciale: BAGNATO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Venezia al 30 novembre 1965,

Viste le preferenze per le condotte messe a concorso, espresse dai singoli candidati idonei nelle loro domande;

Visto gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso specificato in premessa, per la condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Zulian Gino: Concordia Sagittaria (1ª condotta);
2) Odoni Dario: Venezia: (12ª condotta).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia, e verrà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Venezia e dei comuni interessati.

Venezia, addì 25 gennaio 1968

Il medico provinciale: BAGNATO

(1077)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti numeri 43 e 44 dell'8 gennaio 1968, con i quali, rispettivamente è stata approvata la graduatoria generale di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nei comuni di Garaguso e Montalbano Jonico (1ª condotta);

Vista la nota n. 271 del 25 gennaio 1968, con la quale il comune di Garaguso comunicava che il dott. Vincenzo Sarubbi ha rinunciato alla condotta medica del comune predetto;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione della sede predetta al candidato che segue in graduatoria, dott. Pasquale Montesano, 4° classificato, tenendo conto delle preferenze espresse nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

Il dott. Pasquale Montesano è dichiarato vincitore della condotta medica vacante nel comune di Garaguso e ad essa assegnato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Matera, all'ufficio del medico provinciale e a quello del comune interessato.

Matera, addì 2 febbraio 1968

Il medico provinciale: STERRANTINO

(1291)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VENEZIA

Sede della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Venezia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 206 del 14 febbraio 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia al 30 novembre 1966;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il precedente decreto pari numero in data 12 gennaio 1968 con il quale sono stati ammessi a sostenere le prove d'esame del concorso sopracitato trenta concorrenti;

Visto il decreto n. 1522 in data 2 novembre 1967 con il quale veniva nominata la commissione esaminatrice e si stabiliva la sede della commissione in Venezia;

Considerata la difficoltà di reperire in Venezia locali idonei per le pratiche di esame;

Rilevata l'opportunità di avvalersi per le anzidette prove dei locali disponibili presso la sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Tre Venezie, in Padova, via Orus, 2;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica di quanto disposto con decreto n. 1522 del 2 novembre 1967 e fermo restando la composizione della commissione giudicatrice, la commissione anzidetta nei giorni 1 e 2 marzo 1968 avrà la propria sede per lo svolgimento delle operazioni inerenti il concorso in parola presso la sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Tre Venezie, in Padova, via Orus, 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Venezia e dei comuni interessati.

Venezia, addì 26 gennaio 1968

Il veterinario provinciale: ZANACCA

(1078)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.